

Atto Costitutivo
Il Tronco di Iesse- Associazione di Promozione Sociale (APS)

In data 28/08/2018, presso la sede ubicata in via Sant' Orsola n.1 - 81058 Vairano Patenora (CE), alle ore 20,30, si sono riunite le seguenti persone:

- D'Angelo Gianluigi nato a Teano il 22/03/1979 e residente a Teano (CE), loc. Casamostra via SS. Croce snc, cittadino italiano, codice fiscale DNGGLG79C22L083M;
- Riccio Concetta nata a Piedimonte Matese il 20/08/1984 e residente a Sant'Apollinare (FR) Corso Mazzini, n.20, cittadina italiana, codice fiscale RCCCCT84M60G596C;
- De Angelis Rosaria nata a Caserta (CE) il 27/08/1979 e residente a Vairano Patenora (CE) via Roma n. 45, cittadina italiana, codice fiscale DNGRSR79M67B963B;
- D'Angelo Maria Iolanda nata a Caserta (CE) il 07/05/1981 e residente a Teano (CE), loc. Casamostra via SS. Croce snc, cittadina italiana, codice fiscale DNG MLN81E47B963T;
- Mignaeca Gianluca nato a Cassino (FR) il 16/11/1979 e residente a Sant'Apollinare (FR) Corso Mazzini, n. 20, cittadino italiano, codice fiscale MGNGLC79S16C034V;
- De Angelis Viviana nata a Caserta (CE) il 12/06/1989 e residente a Vairano Patenora (CE) via Roma n. 45, cittadina italiana, codice fiscale DNGVVN89H52B963N;
- Labriola Giovanni nato a Piedimonte Matese (CE) il 15/05/1962 e residente a Gioia Sannitica (CE), loc. Calvisi, via Fontana Cannelle snc, cittadino italiano, codice fiscale LBRGNN62E15G596F.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto Costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convengono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione:

"Il tronco di Iesse - Associazione di Promozione Sociale", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Vairano Patenora, in via S. Orsola n. 1 e con durata illimitata.

ART. 2- L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi di carattere socio-assistenziali ed educativi rivolti alle fasce svantaggiate, (qualsiasi soggetto disagiato), ispirandosi a principi di solidarietà, ecologia, non violenza e giustizia.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone, in particolare, lo scopo di:

1) promuovere tutte le attività necessarie a garantire supporto e assistenza ai cittadini nelle emergenze naturali, politiche, sociali; 2) collaborare con Istituti di ricerca, Università e Scuole di ogni ordine e grado, incluse Scuole di Psicologia e Psicoterapia, nonché con Associazioni, Aziende ed Enti sia Nazionali che comunitari. Con tali Organismi l'Associazione potrà stipulare convenzioni, consorzi ed ogni utile collaborazione; 3) realizzare campagne nazionali, internazionali e/o locali di prevenzione e informazione socio-educative, nel campo della psicologia, della equità sociale, della pace, della sicurezza stradale destinate all'ambito didattico nelle scuole e/o a quello pubblico anche attraverso i media; 4) promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e della salute, basata sui principi della Costituzione Italiana; 5) promuovere tutte le attività culturali, professionali, di ricerca e divulgazione per la promozione culturale; 6) promuovere studi, ricerche ed azioni sulla qualità della vita in relazione alla integrazione sociale ed interetnica favorendo la partecipazione e l'impegno sociale; 7) promuovere la formazione professionale e scientifica degli psicologi e dei tirocinanti nelle discipline psicologiche ed umanistiche e di altri operatori del sociale (ex DM 239/92); 8) realizzare e gestire, anche attraverso la partecipazione a consorzi e/o a cooperative sociali, strutture residenziali, semi-residenziali, centri di ascolto, centri di accoglienza, di aggregazione, di socializzazione diurni e residenziali per soggetti adulti e/o minori in situazioni di svantaggio, finalizzati al miglioramento della qualità della vita; 9) realizzare e gestire iniziative per il tempo libero, per la cultura, ed il turismo sociale; servizi educativi, ludico-ricreativi e di sostegno ai singoli e alle famiglie attraverso la gestione di strutture idonee: ludoteche, asili nido, centri diurni, centri estivi, campeggi e colonie, per ogni fascia d'età; 10) servizi di assistenza ed educativa territoriale presso le scuole, il territorio o altre strutture di assistenza; 11) attività socio-assistenziale realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; 12) partecipazione a progetti promossi dagli Enti Locali ed internazionali, dalla Pubblica Amministrazione volti allo sviluppo personale di soggetti svantaggiati; 13) partecipare a bandi e concorsi locali, nazionali, internazionali; 14) prestare servizi per enti pubblici e privati partecipando ad iniziative/bandi/progetti intesi al miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati o stilare protocolli d'intesa o convenzioni; 15) istituire borse di studio, progetti e contratti per giovani laureati, specialisti e figure volte al sostegno psicologico e sociale delle persone svantaggiate; istituire altresì borse di studio per motivazioni individuate dall'Organo di Amministrazione, per rispondere alle finalità statutarie; 16) raccogliere fondi necessari tra Enti pubblici e privati da destinare ad attività di accoglienza e/o recupero di soggetti minori e adulti che presentano situazioni di svantaggio al fine di dare un supporto umanitario nei confronti degli stessi; 17) recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali di quanti si rivolgono all'associazione; 18) accogliere gli ospiti, per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità, l'educazione, l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale; 19) sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti sul territorio; 20) creare le opportunità per la fruizione attiva di spettacoli e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale, anche per il conseguimento degli obiettivi di aggregazione e socializzazione; 21) realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la collaborazione reciproca, un progetto di educazione individualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi; 22) richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro; 23) attività dedicate ai bambini, adolescenti, giovani e adulti, finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze, del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanili, agli oratori e alle società sportive; 24) attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà; 25) attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale.

sfruttamento, maltrattamento e violenza; 26) attività di formazione alla relazione educativa per minori, adulti e famiglie in difficoltà; 27) attività finalizzate alla promozione di residenzialità temporanea e housing sociale per minori, adulti e famiglie in difficoltà; 28) promuovere e realizzare attività di formazione/addestramento anche con la collaborazione di Enti pubblici e privati, nonché associazioni, anche attraverso corsi, convegni, congressi, meeting, giornate di studio e ogni altra forma utile alla divulgazione informativa e/o scientifica. Per la realizzazione degli scopi succitati l'Associazione intende riunire in qualità di soci, persone legate esclusivamente da sentimenti di solidarietà umana e sociale e volontariato: professionisti, consacrati, operatori, volontari, tirocinanti del campo socio assistenziale e chiunque voglia contribuire alle finalità dell'Associazione.

Il fine esclusivo dell'Associazione è quello di una solidarietà concreta verso minori, adulti, nuclei familiari attraverso l'accoglienza e il recupero degli stessi che versano in situazioni di oggettiva difficoltà, come il disagio sociale, economico ed esistenziale. L'Associazione, nell'osservanza di quanto disposto dalla legge 11 agosto n. 266, potrà compiere tutte quelle operazioni collaterali dell'attività di volontariato vera e propria, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, e cioè:

- organizzare manifestazioni culturali per la raccolta dei fondi;
- partecipare a mostre e fiere per diffondere la conoscenza dei propri scopi;
- svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera e/o in altri luoghi su tutto il territorio nazionale ed internazionale al fine di renderli più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza di minori, adulti e famiglie in difficoltà e in stato di bisogno;
- aderire ad organizzazioni aventi medesimo fine.

L'Associazione potrà anche procedere ad acquisti immobiliari purché da destinare a sede sociale e/o utilizzare immobili in comodato d'uso gratuito o fittarli. L'Ente opera esclusivamente nelle materie di cui al D.P.R. n. 616/1977.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, come consentito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 7 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di Amministrazione sia composto da sette membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente attribuiscono le cariche:

Presidente De Angelis Rosaria

Vice Presidente D'Angelo Gianluigi

Segretario-Tesoriere Riccio Concetta

Consigliere D'Angelo Maria Iolanda

Consigliere De Angelis Viviana

Consigliere Mignacca Gianluca

Consigliere Labriola Giovanni

Rosaria De Angelis
Gianluigi D'Angelo
Concetta Riccio
Maria Iolanda D'Angelo
Viviana De Angelis
Gianluca Mignacca
Giovanni Labriola

Luogo e data

Teano 05/09/2018



Agenzia Entrate Direzione Provinciale del Terzo Settore Ufficio Territoriale di Teano

Versato in Cassa per il pagamento della spesa

quietanza n.

Alto registrato il

Teano, li

5/9/2018
508,3
5/9/2018

STATUTO

ART. 1- DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione denominata "Il tronco di lesse" Associazione di Promozione Sociale (APS), in seguito definita Associazione. Potranno essere registrati denominazione e logo. L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito del territorio italiano ed internazionale. L'Associazione ha sede in via S. Orsola n. 1, Vairano Patenora, 81058 (Caserta). L'indirizzo può essere modificato, nell'ambito della stessa provincia, con delibera del Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci, senza che il cambiamento costituisca modifica del presente statuto. Uffici periferici potranno essere istituiti su delibera del Consiglio Direttivo che fisserà le norme per l'istituzione e il funzionamento degli stessi.

ART. 2- SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione, inoltre, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi di carattere socio-assistenziali ed educativi rivolti alle fasce svantaggiate, (qualsiasi soggetto disagiato), ispirandosi a principi di solidarietà, ecologia, non violenza e giustizia.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone, in particolare, lo scopo di:

1) promuovere tutte le attività necessarie a garantire supporto e assistenza ai cittadini nelle emergenze naturali, politiche, sociali; 2) collaborare con Istituti di ricerca, Università e Scuole di ogni ordine e grado, incluse Scuole di Psicologia e Psicoterapia, nonché con Associazioni, Aziende ed Enti sia Nazionali che comunitari. Con tali Organismi l'Associazione potrà stipulare convenzioni, consorzi ed ogni utile collaborazione; 3) realizzare campagne nazionali, internazionali e/o locali di prevenzione e informazione socio educativa, nel campo della psicologia, della equità sociale, della pace, della sicurezza stradale destinate all'ambito didattico nelle scuole e/o a quello pubblico anche attraverso i media; 4) promuovere la cultura della legalità, della cittadinanza, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e della salute, basata sui principi della Costituzione Italiana; 5) promuovere tutte le attività culturali, professionali, di ricerca e divulgazione per la promozione culturale; 6) promuovere studi, ricerche ed azioni sulla qualità della vita in relazione alla integrazione sociale ed interetica favorendo la partecipazione e l'impegno sociale; 7) promuovere la formazione professionale e scientifica degli psicologi e dei tirocinanti nelle discipline psicologiche ed umanistiche e di altri operatori del sociale (ex DM 239/92); 8) realizzare e gestire, anche attraverso la partecipazione a consorzi e/o a cooperative sociali, strutture residenziali, semiresidenziali, centri di ascolto, centri di accoglienza, di aggregazione, di socializzazione diurni e residenziali per soggetti adulti e/o minori in situazioni di svantaggio, finalizzati al miglioramento della qualità della vita; 9) realizzare e gestire iniziative per il tempo libero, per la cultura, ed il turismo sociale; servizi educativi, ludico ricreativi e di sostegno ai singoli e alle famiglie attraverso la gestione di strutture idonee: ludoteche, asili nido, centri diurni, centri estivi, campeggi e colonie, per ogni fascia d'età; 10) servizi di assistenza ed educativa territoriale presso le scuole, il territorio o altre strutture di assistenza; 11) attività socio assistenziale realizzata presso centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; 12) partecipazione a progetti promossi dagli Enti Locali ed internazionali, dalla Pubblica Amministrazione volti allo sviluppo personale di soggetti svantaggiati; 13) partecipare a bandi e concorsi locali, nazionali, internazionali; 14) prestare servizi per enti pubblici e privati partecipando ad iniziative/bandi/progetti intesi al miglioramento della qualità della vita di soggetti svantaggiati o stilare protocolli d'intesa o convenzioni; 15) istituire borse di studio, progetti e contratti per giovani laureati, specialisti e figure volte al sostegno psicologico e sociale delle persone svantaggiate; istituire altresì borse di studio per motivazioni individuate dall'Organo di Amministrazione, per rispondere alle finalità statutarie; 16) raccogliere fondi necessari tra Enti pubblici e privati da destinare ad attività di accoglienza e/o recupero di soggetti minori e adulti che presentano situazioni di svantaggio al fine di dare un supporto umanitario nei confronti degli stessi; 17) recuperare e sviluppare le potenzialità soggettive, psichiche e relazionali di quanti si rivolgono all'associazione; 18) accogliere gli ospiti, per mantenerli, istruirli ed educarli, tutelandone lo sviluppo psico-fisico ed affettivo, curandone le relazioni sociali, l'incolumità, l'educazione, l'igiene e l'alimentazione e quanto necessario per mantenere e migliorare uno sviluppo psico-fisico ed affettivo ottimale; 19) sostenere l'autonomia dei soggetti e favorire l'inserimento nella vita sociale utilizzando al meglio tutte le risorse positive presenti sul territorio; 20) creare le opportunità per la fruizione attiva di spettacoli e di attività ricreative (cinema, spettacoli teatrali, musica, sport) e per la pratica di attività di laboratorio e di animazione teatrale e culturale, anche per il conseguimento degli obiettivi di aggregazione e risocializzazione; 21) realizzare, attraverso la continuità del rapporto e la collaborazione reciproca, un progetto di educazione individualizzata in funzione dei ritmi e degli eventi della vita quotidiana condivisi; 22) richiamare costantemente le persone accolte ai valori di solidarietà e condivisione nella prospettiva della costruzione attiva del proprio futuro; 23) attività dedicate ai bambini, adolescenti, giovani e adulti, finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze, del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanili, agli oratori e alle società sportive; 24) attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà; 25) attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza; 26) attività di formazione alla relazione educativa per minori, adulti e famiglie in difficoltà; 27) attività finalizzate alla promozione di residenzialità temporanea e housing sociale per minori, adulti e famiglie in difficoltà; 28) promuovere e realizzare attività di formazione/addestramento anche con la collaborazione di Enti pubblici e privati, nonché associazioni, anche attraverso corsi, convegni, congressi, meeting, giornate di studio e ogni altra forma utile alla divulgazione informativa e/o scientifica. Per la realizzazione degli scopi succitati l'Associazione intende riunire in qualità di soci, persone legate esclusivamente da sentimenti di solidarietà umana e sociale e volontariato: professionisti, consacrati, operatori, volontari, tirocinanti del campo socio assistenziale e chiunque voglia contribuire alle finalità dell'Associazione.

Il fine esclusivo dell'Associazione è quello di una solidarietà concreta verso minori, adulti, nuclei familiari attraverso l'accoglienza e il recupero degli stessi che versano in situazioni di oggettiva difficoltà, come il disagio sociale, economico ed esistenziale. L'Associazione, nell'osservanza di quanto disposto dalla legge 11 agosto n. 266, potrà compiere tutte quelle operazioni collaterali dell'attività di volontariato vera e propria, al fine di garantire il raggiungimento dei propri obiettivi, e cioè:

- organizzare manifestazioni culturali per la raccolta dei fondi; - partecipare a mostre e fiere per diffondere la conoscenza dei propri scopi; - svolgere attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale in cui opera e/o in altri luoghi su tutto il territorio nazionale ed internazionale al fine di renderli più consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza di minori, adulti e famiglie in difficoltà e in stato di bisogno; - aderire ad organizzazioni aventi medesimo fine.

L'Associazione potrà anche procedere ad acquisti immobiliari purché da destinare a sede sociale e/o utilizzare immobili in comodato d'uso gratuito o fittarli. L'Ente opera esclusivamente nelle materie di cui al D.P.R. n. 616/1977.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, come consentito dall'articolo 6 del Codice del terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI- SOCI ONORARI E SOSTENITORI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- richiesta di adesione corredata da curriculum vitae

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono far parte dell'Associazione anche Soci Onorari, nominati dall'Organo di Amministrazione e Soci Sostenitori. Questi ultimi sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa annuale minima, stabilita di anno in anno dall'Organo di Amministrazione, alle iniziative ed ai servizi offerti dall'Associazione, anche dietro eventuale versamento di contributo ai singoli eventi o manifestazioni. Tale categoria degli associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, quale ad esempio la partecipazione ad un singolo evento, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo, negli organi associativi, né tantomeno di essere convocati nelle assemblee sociali. Gli associati appartenenti a tale categoria sono iscritti nell'apposito libro dei Soci Sostenitori.

ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; frequentare i locali dell'associazione, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e/o dall'Organo di Amministrazione. È stabilita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. La quota associativa potrà essere pagata tramite bonifico bancario, ricarica posta pay e paypal e/o in liquidi, compilando l'apposito modello ("ricevuta di versamento quota associativa"). L'iscrizione è effettiva al momento della ricezione del pagamento della quota annuale. Sono stabilite da regolamento interno sia l'importo della quota che la data entro la quale effettuare il versamento.

ART. 5- PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrecando danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e negli altri casi legislativamente disciplinati, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6- ORGANI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci, l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo); il Presidente; Organo di controllo; Vice-Presidente; Segretario/Tesoriere.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mezzo mail o messaggio sul numero di telefono.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; approva il bilancio di esercizio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulla esclusione degli associati; delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{1}{4}$ degli associati.

ART. 7- ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

I soci Fondatori nominano i componenti del primo Consiglio Direttivo, per il primo mandato triennale.

L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- nominare Presidente, Vice Presidente, Segretario- Tesoriere, qualora a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. L'Organo di Amministrazione redige il regolamento interno. Nessun compenso è dovuto ai membri dell'Organo di Amministrazione; eseguire le deliberazioni dell'assemblea; formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale; predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati; deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per 3 mandati. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e al bilancio preventivo. L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza alcuna limitazione. Il consiglio potrà conferire ai soci incarichi particolari per i quali non è previsto alcun compenso.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 8- PRESIDENTE

Il Presidente, o in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifiche da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 9- ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10- REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 11- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13- RISORSE ECONOMICHE

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, partecipazioni a bandi pubblici, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 14- BILANCIO DI ESERCIZIO

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 15- LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione; libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; libro degli inventari; libro dei soci sostenitori; altri libri che il Consiglio Direttivo reputa idonei per una più chiara e spedita contabilità. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente e al Consiglio Direttivo specificando la motivazione della consultazione.

ART. 16- VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17- COMPENSI PER LE COLLABORAZIONI LAVORATIVE E RIMBORSI SPESE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18- SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19- DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

F.to

D'Angelo Gianluigi
D'Angelo Maria Iolanda
De Angelis Rosaria
De Angelis Viviana
Labriola Giovanni
Mignacca Gianluca
Riccio Concetta

Riccio Concetta
De Angelis Viviana
De Angelis Rosaria
Mignacca Gianluca
Labriola Giovanni
D'Angelo Maria Iolanda
D'Angelo Gianluigi

Teano, 05/09/2018